



Regolamento di disciplina.

Ai sensi art. 14/2 – D.P.R. 275 / 99 e DPR 235 del 21/11/07

ART. 1

Principi per la qualità della vita comunitaria.

- 1) In accordo con l'art. 1 del D.P.R. 249 del 24.06.1998, come rivisto dal DPR 235 del 21/1/07 e con i valori della scuola, adottati dal Circolo Giacinto Pacchiotti, sosteniamo che la scuola è luogo di formazione e di educazione, è comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale che promuove oltre all'acquisizione delle conoscenze, lo sviluppo della coscienza critica, il valore della democrazia, la crescita della persona in tutte le sue dimensioni. Pertanto in essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, il recupero delle situazioni di svantaggio, fondando il suo progetto sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, valorizzando: l'educazione alla consapevolezza delle pari opportunità, il senso di responsabilità e di autonomia individuale, la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, il rispetto reciproco per le persone che la compongono, quale sia la loro età, provenienza etnica, condizione sociale.

ART. 2

Diritti degli alunni e delle loro famiglie.

- 1) La nostra comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e dichiara i diritti degli studenti e delle loro famiglie.
- 2) Gli studenti hanno il diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti l'identità di ciascuno e che sia aperta alla pluralità delle idee, hanno diritto di essere informati sulle norme che regolano la vita della scuola e le decisioni che direttamente li riguardano. Hanno diritto ad una valutazione chiara che li conduca ad essere più consapevoli dei propri punti di forza e di debolezza, per migliorare il proprio rendimento. Hanno diritto da parte degli adulti, al rispetto personale, al rispetto delle proprie credenze religiose e culturali, al rispetto della comunità etnica alla quale appartengono. Hanno diritto alla riservatezza, il trattamento di dati personali è consentito per le sole finalità istituzionali, e secondo le modalità e procedure seguite nelle riunioni.

- 3) La Scuola, con la collaborazione dei genitori o esercenti la patria potestà, s'impegna:
- a) a costruire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e a sviluppare un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) a vigilare e promuovere la salubrità e la sicurezza degli ambienti;
 - c) a promuovere, secondo le disponibilità, attività di sostegno e di recupero alle bambine ed ai bambini svantaggiati o in temporanea difficoltà;
 - d) a gestire in modo equilibrato le richieste di impegno e concentrazione rivolte agli alunni, garantendo momenti defatiganti e alternativi alla lezione frontale, a non eccedere nelle richieste di compiti e studio individuale extrascuola, in una logica complessiva di promozione del benessere psicologico, fisico relazionale dei propri studenti;

ART. 3

Doveri degli alunni.

1. Gli alunni sono assolutamente tenuti ad evitare comportamenti lesivi della sicurezza propria ed altrui rispettando le regole di classe, inerenti alla sicurezza, comprese e condivise con gli insegnanti. Gli alunni, conosciuti gli spazi, le fonti di rischio ambientali, le regole di classe, hanno il dovere di collaborare alla prevenzione degli infortuni e rispettare le disposizioni impartite sulla sicurezza. Gli alunni che ignorano sistematicamente questa regola, o che infrangono tale regola compromettendo l'incolumità di un'altra persona, saranno tempestivamente segnalati al Capo d'istituto per la gravità dell'infrazione.
2. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'istituto, del personale docente e non docente, dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono ed ottengono per se stessi.
3. Gli alunni sono tenuti a rispettare il proprio corredo scolastico, quello dei compagni, gli arredi e sussidi della scuola. Non devono danneggiare o sottrarre intenzionalmente cose appartenenti ad altri. Eventuali danni procurati intenzionalmente alla scuola o ai compagni debbono essere risarciti in solido dalle famiglie degli alunni se si sia verificata la certa responsabilità individuale dell'alunno che li ha causati.
4. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente e con puntualità le lezioni, ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. I genitori o esercenti la patria potestà, possono richiedere permessi di uscita anticipata solo per accertabili motivi di cura o reali ed impellenti esigenze familiari. Non sono di norma concessi permessi di uscita anticipata per attività extrascolastiche. Saranno valutati caso per caso, dal Capo d'istituto, richieste di uscita anticipata per l'esercizio di attività agonistiche, coreutiche, partecipazione a spettacoli ed altre iniziative culturali.
5. Gli alunni in generale, salvo diverso parere dei docenti di classe, non debbono portare a scuola somme di denaro ed oggetti di valore, della cui sottrazione o danneggiamento, la scuola non risponde. Gli alunni, metteranno in cartella i materiali e sussidi strettamente necessari allo svolgimento della lezione, avendo cura di non sovraccaricare inutilmente cartelle e zaini. In scuola dispongono il loro zaino o cartella in modo da evitare intralcio o pericolo d'inciampo.
6. Durante le lezioni non è consentito utilizzare oggetti non attinenti all'attività didattica, pertanto giocattoli, video giochi e simili sono adoperati solamente durante i periodi di ricreazione. L'insegnante che verifichi l'utilizzo improprio di tali oggetti potrà sequestrare

gli stessi, fatto salvo che non è consentito il sequestro dei cellulari e materiale sottratto in quanto disturbante la lezione, oltre la giornata di studio.

7. Non è consentito l'utilizzo dei telefoni cellulari durante l'orario scolastico.

ART. 4

Amministrazione della disciplina per gli alunni.

- 1) Fermo restando che l'attuale gestione della disciplina è ancora contemplata dal RD. N° 1297 del 26/4/28, ai sensi della nota ministeriale Prot. 3602/PO del 31/7/08, esso viene aggiornato dal presente regolamento, come segue. In caso di infrazioni particolarmente gravi o reiterate, si applica in generale ciò che il DPR 235/07 prevede per l'amministrazione della disciplina nella scuola secondaria di primo grado, con gli opportuni adattamenti e indicati correttivi.
- 2) I provvedimenti disciplinari che vengono decisi a seguito di mancanze o infrazioni al presente regolamento, hanno sempre finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- 3) Eventuali infrazioni al presente regolamento sono sanzionabili sul piano del comportamento e in nessun modo incidono sul profitto dell'alunno che resta un aspetto diversamente valutato.
- 4) Le sanzioni sono sempre temporanee, riferite a comportamenti riprovevoli, contestati con tempestività, sulla base di elementi precisi e circostanziati. La sanzione in generale è ispirata al principio di riparazione del danno. Le sanzioni tengono conto della situazione dello studente e ad esso è sempre concesso la possibilità riconvertirle in attività a favore della comunità scolastica o per incrementare attraverso lo studio e la ricerca individuale, la propria capacità di comprendere e rispettare gli altri.
- 5) La responsabilità disciplinare è personale. Generiche sanzioni di gruppo, non sono pertanto consentite. Nessun alunno inoltre può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- 6) La libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, non può essere sanzionata.
- 7) Nella gestione disciplinare del gruppo classe, gli insegnanti, nel richiamare gli alunni ai propri doveri avranno cura di sanzionare il comportamento scorretto manifestato dall'alunno senza mortificare l'identità e la dignità personale dell'alunno, che restano fuori discussione. Le eventuali punizioni adottate, saranno commisurate al livello di comprensione dei bambini e proporzionate alla gravità del fatto.
- 8) Gli insegnanti sono tenuti a segnalare per iscritto, tempestivamente al Dirigente scolastico, il verificarsi di episodi gravi o reiterati, riconducibili alle gravi mancanze previste all'art 5.
- 9) In generale, nel caso di riscontro d'infrazione alle regole dettate dal regolamento di classe, o di Circolo, se l'alunno non si adegua ai normali richiami, l'insegnante provvederà a notificare alla famiglia, tramite diario, le inosservanze riscontrate, affinché condividano quanto contestato all'alunno/a. Al persistere del problema, i genitori o esercenti la patria potestà, saranno convocati per lettera dagli insegnanti del team di classe, quindi in mancanza di esiti positivi o scarsa collaborazione della famiglia, l'alunno sarà segnalato al Capo d'Istituto, che deciderà se esperire ulteriori ammonimenti o rimettere alle decisioni dell'equipe eventuali sanzioni dell'alunno, come da art. 5.

ART. 5

Mancanze e sanzioni.

Gravi infrazioni.

Sono considerate gravi infrazioni al regolamento di Circolo gli episodi, anche occasionali, connessi a:

- 1) Atti e comportamenti intenzionali, lesivi della sicurezza propria ed altrui, con rilievo di danni estetici o invalidità della vittima.
- 2) Atti e comportamenti intenzionali, lesivi della sicurezza propria ed altrui, senza rilievo di danni estetici o invalidità, che però hanno effettivamente costituito grave pericolo per l'incolumità dell'alunno/a.
- 3) Atti e comportamenti che pur non intenzionalmente, abbiano pregiudicato seriamente l'incolumità personale di un'altra persona.
- 4) Atti di vandalismo, danni gravi nei confronti degli arredi, suppellettili, ambienti della scuola.

Sono altresì considerate gravi infrazioni al regolamento di Circolo gli episodi reiterati, le condotte recidive, malgrado le precedenti e documentate ammonizioni, connessi a:

- 5) Danni ripetuti nei confronti degli arredi, suppellettili, ambienti della scuola.
- 6) Danneggiamenti nel corso di visite di studio o manifestazioni culturali, fuori scuola.
- 7) Gravi mancanze di rispetto per i propri compagni, riferibili a motivi razziali, di religione, disabilità.
- 8) Mancanza di rispetto per i compagni mediante provocazioni, insulti, minacce, scherzi umilianti.
- 9) Mancanza di rispetto nei confronti del personale o di altri terzi presenti nella scuola.
- 10) Sottrazione e/o danneggiamento ripetuti, di cose altrui.
- 11) Protratto e intenzionale disturbo del gruppo classe, durante le lezioni.

Sono considerate infrazioni minori, al regolamento di Circolo ed oggetto di sanzioni adeguate, che non preludano all'allontanamento:

- 12) Incuria, trascuratezza reiterate, per le proprie cose.
- 13) Rifiuto di collaborare ad incarichi, rifiuto di partecipare ad attività.
- 14) Manifesto disimpegno scolastico durante le lezioni.
- 15) Utilizzo improprio di giochi e cellulari, durante la lezione.
- 16) Ritardi alle lezioni, ancorché dipendenti dall'esercente la patria potestà.
- 17) Comportamento inadeguato e disturbante in occasione di visite di studio, manifestazioni culturali.

Sanzioni:

Per le infrazioni gravi, di cui ai punti 1 - 4, sono previsti l'allontanamento fino a 10 gg, con percorso di recupero e accompagnamento oppure misure sostitutive.

Per le infrazioni reiterate di cui ai punti 5 - 11, sono previsti l'allontanamento fino a 3 gg. o misure sostitutive, purché esperiti precedenti tentativi di correzione di tali comportamenti, tra cui la nota di biasimo dell'insegnante, la nota di biasimo del Dirigente scolastico, la convocazione dei genitori o esercenti la patria potestà.

Per le infrazioni di cui ai punti 12-17, sono esperiti tentativi di correzione di tali comportamenti, tra cui la nota di biasimo dell'insegnante, la nota di biasimo del Dirigente scolastico, la convocazione dei genitori o esercenti la patria potestà. Per tali infrazioni non è previsto l'allontanamento dell'alunno/a, tuttavia il rilievo di tali mancanze concorre alla determinazione del giudizio sul comportamento.

ART 6

Modalità di adozione delle sanzioni.

- 1) Le sanzioni in risposta alle gravi infrazioni di cui art 5, che preludono ad allontanamento o a misure alternative e di accompagnamento, sono adottate **dall'organo di disciplina** costituito dall'equipe di classe, convocata al completo e dal Dirigente scolastico che la presiede.
- 2) Il temporaneo allontanamento (sospensione) può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a 10 gg., con voto all'unanimità. Per il medesimo motivo o altre mancanze può essere ripetuto. Prima della convocazione dell'organo preposto a comminare la sanzione, saranno sempre sentiti in sua difesa: l'alunno da sanzionare, i genitori o esercenti la patria potestà, in logica di reciproca condivisione dell'onere educativo verso gli alunni.
- 3) La decisione assunta dal consiglio di disciplina, debitamente motivata, è comunicata agli interessati ai sensi della legge 15/05.
- 4) Nel periodo di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Le misure di accompagnamento e rientro consistono nell'aggiornamento dei compiti, nella richiesta di testi che facciano riflettere l'alunno sui doveri trascurati o sui valori e sulle linee corrette dei comportamenti che la scuola promuove.
- 5) Il provvedimento sarà sempre debitamente motivato per iscritto e formalmente comunicato alla famiglia, con modalità che ne assicurino, per quanto possibile, la ricezione. Il provvedimento indicherà le eventuali misure previste di accompagnamento e reintegro e sarà immediatamente eseguito, sia comporti l'allontanamento sia misure disciplinari sostitutive.
- 6) In caso di gravi e reiterate infrazioni, in un contesto disciplinare recidivante, con interventi già esperiti, la sospensione potrà essere direttamente disposta dal Dirigente scolastico, sentiti i docenti di classe, in conformità a quanto previsto dal RD del 26/4/28.
- 7) Gli esercenti la patria potestà del minore, hanno tempo di ricorrere, contro la decisione
- 8) assunta dall'organo di disciplina, entro 15 gg. dalla notifica del provvedimento.
- 9) In caso di ricorso, il provvedimento viene sospeso in attesa del pronunciamento dell'organo di garanzia, preposto al suo esame.

ART 7

Organo di garanzia.

- 1) Viene costituito ad inizio anno scolastico, l'organo di garanzia, costituito di norma da membri del Consiglio di Circolo. Esso è composto da due docenti, tra quelli individuati nella componente docenti del Consiglio di Circolo, due genitori del Consiglio di Circolo, un membro individuato nella componente ATA, il Presidente del CDC di diritto, il DS di diritto. L'organo di garanzia è presieduto dal presidente del CDC ed in sua assenza dal Dirigente scolastico. Normalmente prende atto di tutti i provvedimenti disciplinari di rilevanza, che vengono istruiti dai consigli di disciplina.
- 2) In caso di ricorso, l'organo di garanzia, si riunisce entro una settimana dalla data di ricevuta del ricorso. Nel caso non fosse possibile avere la presenza di tutti i membri, per situazioni di dovuta astensione o assenza, il Dirigente scolastico, convoca i supplenti, scegliendoli per quanto riguarda i docenti, innanzitutto fra i membri del Comitato di valutazione ed in subordine fra i membri del Collegio docenti. Ugualmente saranno sostituiti dal Dirigente eventuali membri mancanti attingendo per la componente ATA fra il personale in servizio e per i genitori fra i rappresentanti di classe.
- 3) Il Consiglio di garanzia delibera a maggioranza, fra i membri presenti alla convocazione, l'accettazione o meno del ricorso presentato, esprimendo parere motivato al Dirigente scolastico, fermo restando che il voto del presidente, in caso di parità è determinante.
- 4) Tale parere si esprime sulla fondatezza del ricorso rispetto alle procedure adottate, valutando la congruità delle ragioni dei ricorrenti, rispetto a quanto contemplato dal presente regolamento.
- 5) Nel caso in cui il ricorso sia respinto, la sanzione è adottata previa comunicazione dell'esito del ricorso, presentato dai genitori o esercenti la patria potestà. Qualora l'organo di garanzia accolga il ricorso, il provvedimento disciplinare sarà modificato o annullato.

ART 8

Patto educativo.

- 1) Sempre in conformità al decreto 235/07, verrà proposto alle famiglie il patto educativo da sottoscrivere con la scuola, contenente in allegato il presente regolamento e sottoposto alla sottoscrizione in occasione delle iscrizioni.

ART. 9

Partecipazione alla vita della scuola.

- 1) Tutti i genitori o esercenti la patria potestà, hanno il diritto – dovere di partecipare alla vita della scuola. Il Consiglio di Circolo valorizza e promuove occasioni di dialogo, confronto, partecipazione delle famiglie alla vita della scuola.
- 2) La scuola coinvolge i genitori o esercenti la patria potestà: informandoli sulla programmazione, sui criteri di valutazione, promuove la condivisione degli obiettivi didattici, la ricerca delle migliori modalità organizzative, la scelta dei libri di testo, invita i genitori o esercenti la patria potestà, a portare personali contributi di esperienza al gruppo classe, li informa in occasione di progetti di educazione alla salute o di sensibilizzazione alle questioni minorili; utilizza i genitori o esercenti la patria potestà disponibili a supporto del servizio di vigilanza, in occasione di uscite sul territorio, usufruisce della collaborazione dei genitori o esercenti la patria potestà nelle iniziative di accoglienza, nel rispetto dei ruoli di

ciascuno.

- 3) Gli Insegnanti hanno facoltà di convocare nella propria classe, i genitori o esercenti la patria potestà, per dare informazioni e ricevere collaborazione ai fini dell'attività didattica. Anche i genitori o esercenti la patria potestà, possono richiedere colloqui agli insegnanti, oltre a quelli già previsti dal Piano annuale delle attività, purché effettivamente necessari.
- 4) Alle riunioni indette come assemblea di classe, ordinaria o straordinaria, o finalizzate alle comunicazioni sulla valutazione degli esiti di apprendimento, sono ammessi i soli genitori o esercenti la patria potestà, ad eccezione della consegna delle pagelle a fine anno scolastico.
- 5) Riunioni quali: la riunione informativa per le iscrizioni, saggi, la riunione informativa classi prime, celebrazioni, feste dell'accoglienza ecc.; nel rispetto delle norme interne per la sicurezza, possono essere ammessi anche gli alunni e/o altri familiari. Oltre il normale orario scolastico, i genitori o esercenti la patria potestà, invitati a partecipare ad un evento, sono tenuti a garantire la vigilanza dei minori.

ART 10

Doveri degli insegnanti in relazione ai comportamenti.

- 1) Il docente in servizio al mattino è tenuto a compilare le presenze degli alunni sul registro di classe, accertando, per gli alunni rientrati da assenza, la regolare giustificazione prodotta. L'alunno sprovvisto di regolare giustificazione sarà segnalato al Dirigente scolastico.
- 2) Ugualmente il docente è tenuto a fornire le presenze alla mensa scolastica.
- 3) I docenti sono tenuti ad aggiornare regolarmente l'Agenda di classe ed a tenere tale documento disponibile alla consultazione del personale autorizzato.
- 4) Gli insegnanti di classe devono possedere i recapiti di tutti gli alunni in un elenco ordinato da conservarsi nel Registro scolastico. Il medesimo deve contenere anche eventuali informazioni relative alla sicurezza degli alunni (allergie, medicinali vietati, ed altro). Copia di tale elenco deve essere fornito dalla Segreteria ad inizio anno ed eventuali aggiornamenti debbono essere tempestivamente comunicati fra segreteria didattica e docenti.
- 5) Durante l'orario di lezione, consentono l'accesso ai servizi, di norma, ad un alunno del gruppo classe alla volta. Durante il periodo di ricreazione, l'accesso delle classi ai servizi, avviene con ordine.
- 6) Nei trasferimenti interni alla scuola, i docenti avranno cura di far rispettare ai propri alunni un contegno adeguato e decoroso, evitando schiamazzi che disturbino il lavoro delle altre classi e degli uffici.
- 7) Nei trasferimenti esterni alla scuola, i docenti avranno cura di far rispettare ai propri alunni un adeguato contegno civico, sanzionando gli alunni che non rispettano, col proprio comportamento, le persone e le cose altrui.
- 8) I docenti in servizio non possono attardarsi in telefonate, in orario di servizio. L'utilizzo del cellulare è ammesso solo per chiamate d'emergenza o di effettiva urgenza.
- 9) I docenti il cui servizio preveda lezione frontale, compresenza sugli alunni, impegni collegiali, non possono accedere allo sportello di segreteria per effettuare pratiche personali, ugualmente la segreteria solo per motivi eccezionali ed urgenti può convocare un docente, in orario di lezione.
- 10) I docenti che intendano proporre agli alunni attività in uscita sul territorio, sono tenuti ad avvisare, precedentemente all'uscita, tramite diario, i genitori della classe.

- 11) Gli insegnanti sono tenuti ad esporre, all'interno della propria classe, le regole di convivenza, concordate con gli alunni.
- 12) Gli insegnanti debbono annotare sul diario scolastico tutti i giudizi di valutazione riportati dagli alunni nelle varie verifiche del programma svolto ed i genitori debbono firmare per presa visione.
- 13) Al termine delle lezioni l'insegnante cura l'ordinata uscita degli alunni, in particolare per quanto concerne la discesa delle scale, accompagnandoli, salvo diversa disposizione, fino alla porta di ingresso della scuola.
- 14) L'insegnante è tenuto a segnalare in segreteria o alla portineria della propria scuola l'eventuale proprio ritardo, per permettere la temporanea presa in carico di vigilanza degli alunni.
- 15) Tutto il personale docente è tenuto a compilare e firmare il registro di presenza, presso la postazione di custodia. Esso fa fede: ai fini delle attribuzioni di responsabilità, della presenza alle riunioni collegiali ed alle attività aggiuntive.
- 16) Per quanto non esplicitato, il personale docente si attiene al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'allegato n° 2 del CCNL 29/11/07.

ART 11

Doveri del personale amministrativo in relazione ai comportamenti.

- 1) Il personale amministrativo cura la qualità dei rapporti con l'utenza sia interna che esterna, nell'ambito dei propri doveri d'ufficio, improntando le comunicazioni alla cortesia, alla trasparenza, alla chiarezza, alla collaborazione e salvaguardando il rispetto della privacy degli utenti.
- 2) Il personale è tenuto ad indossare, in modo visibile, all'interno del proprio orario di lavoro, il cartellino di riconoscimento.
- 3) Non è consentito l'utilizzo del cellulare salvo che per ragioni di urgente necessità ed emergenza; ugualmente non è consentito l'utilizzo del telefono d'ufficio per chiamate personali.
- 4) Tutto il personale è tenuto a compilare e firmare il registro di presenza, annotando eventuali uscite per servizio.
- 5) Il personale amministrativo è tenuto a collaborare alla gestione della sicurezza e ad usare i dispositivi di protezione individuale previsti dal documento per la sicurezza del Circolo didattico.
- 6) Per quanto non esplicitato, il personale amministrativo si attiene al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui agli art 92-99 del CCNL 29/11/07 per il quadriennio giuridico 2006/09 e 1° biennio economico 2006/07.

ART 12

Doveri del personale ausiliario in relazione ai comportamenti.

- 1) Il personale ausiliario è tenuto a prestare servizio presso la postazione assegnatagli secondo il Piano delle attività predisposto dal DSGA; salvo prioritarie ragioni di lavoro, non può abbandonare la vigilanza alla propria postazione, durante l'orario di funzionamento delle lezioni. La vigilanza degli alunni si esplica attivamente e si concretizza nella collaborazione con gli insegnanti, con particolare riguardo per gli alunni portatori di handicap.
- 2) I collaboratori scolastici sono tenuti ad indossare la divisa di servizio, che include il tesserino di riconoscimento e ad usare i dispositivi di protezione individuale previsti dal documento per la sicurezza del Circolo didattico.
- 3) Nell'esercizio della funzione di vigilanza degli alunni e più in generale nei rapporti con il pubblico, si attengono ad un comportamento improntato al garbo ed alla chiarezza delle comunicazioni, non dimenticando che anche la figura del Collaboratore scolastico esplica una funzione educativa da esercitarsi con tolleranza e disponibilità.
- 4) I Collaboratori preposti alla custodia e vigilanza in portineria si accertano che gli estranei siano autorizzati all'ingresso da parte della Direzione. Gli insegnanti sono tenuti ad avvertire la postazione ATA di custodia alla porta di eventuali convocazioni date ai genitori.
- 5) Uguale comunicazione perviene, da parte della segreteria, per le riunioni autorizzate dalla Direzione o previste dal calendario scolastico.
- 6) Il personale di custodia alla portineria è tenuto a far firmare al personale terzista ed ai genitori che consegnano o prelevano gli alunni al di fuori del normale orario, i predisposti registri.
- 7) Ove accertino situazioni di disfunzione, disorganizzazione, disagio per il servizio loro assegnato segnalano tempestivamente al DSGA i problemi verificati, per iscritto.
- 8) Il personale ausiliario, in ogni turno lavorativo, è tenuto a verificare l'agibilità delle uscite di sicurezza dell'edificio scolastico. Ove accerti situazioni di rischio per alunni e/o personale informa prontamente il Coordinatore per la sicurezza o in sua assenza il personale di segreteria.
- 9) Prima di uscire il personale ausiliario controlla che siano spente le luci della scuola, siano tutti chiusi i rubinetti nei servizi igienici, che siano chiuse tutte le persiane e le finestre dell'edificio, che tutte le porte siano chiuse ed inseriscono l'allarme ove presente.
- 10) Per quanto non esplicitato, il personale amministrativo si attiene al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui di cui agli art 92-99 del CCNL 29/11/07 per il quadrienni giuridico 2006/09 e 1° biennio economico 2006/07.

ART 13

Doveri dei genitori in relazione ai comportamenti.

- 1) I genitori o gli esercenti la patria potestà, sono tenuti a garantire la puntualità ed il regolare adempimento dell'obbligo scolastico. In caso di ritardo o di necessario ed eccezionale prelevamento anticipato, debbono compilare e firmare in Portineria, l'apposito registro.
- 2) Il genitore o gli esercenti la patria potestà, che devono prelevare anticipatamente il proprio figlio, preavvertiranno di norma per iscritto sul diario o telefonicamente in portineria al personale addetto, l'istanza. Il personale ausiliario preleverà il bambino ed il genitore o gli esercenti la patria potestà, firmeranno l'apposito registro.

- 3) Nel caso in cui il genitore o gli esercenti la patria potestà debbano necessariamente delegare ad altra persona fiduciaria il prelevamento del minore, devono avvertire l'insegnante di classe. Di norma la persona che preleva l'alunno deve essere conosciuta, fidata, maggiorenne e precisata dal genitore. Le persone delegate dai genitori o dagli esercenti la patria potestà, al prelevamento, devono presentarsi munite di documento di riconoscimento.
- 4) I genitori o gli esercenti la patria potestà, hanno il dovere di vigilare gli alunni fino al loro ingresso a scuola ed accertarsi che questi siano presi in carico dal personale scolastico. Essi non possono lasciare gli alunni incustoditi davanti ai cancelli scolastici, in attesa che i medesimi aprano e se l'insegnante o il personale di vigilanza ai cancelli, si accorge di questa anomalia, ha il dovere di segnalarlo in Direzione.
- 5) I genitori o gli esercenti la patria potestà devono avvisare in caso di ritardo al prelevamento, affinché la scuola possa provvedere alla vigilanza degli alunni e sincerarsi nel consegnare il bambino a scuola che esso venga effettivamente accettato e preso in carico.
- 6) I genitori o gli esercenti la patria potestà, sono chiamati a collaborare con i docenti, controllando l'assolvimento dei compiti impartiti al proprio figlio/a.
- 7) I genitori o gli esercenti la patria potestà sono tenuti a verificare giornalmente il diario scolastico firmandolo per presa visione.
- 8) I genitori o gli esercenti la patria potestà, sono tenuti a consegnare agli insegnanti, dopo cinque giorni di assenza, incluso sabato e domenica, giustificazione tramite diario, eventualmente corredata da certificato di ammissione in comunità rilasciato dal pediatra o auto dichiarazione sostitutiva del medesimo. In caso di assenza per motivi di famiglia, sono tenuti a preavvertire, con dichiarazione scritta, gli insegnanti dell'assenza prevista, specificandone le motivazioni.
- 9) Il comportamento dei genitori o gli esercenti la patria potestà, sia nelle riunioni interne a cui sono ammessi, sia davanti alla scuola, in occasione dell'ingresso o dell'uscita delle scolaresche, deve essere improntato al rispetto delle altre famiglie e del personale dell'istituzione scolastica. Eventuali comportamenti e dichiarazioni ingiuriose, potranno determinare la sospensione della riunione e la denuncia per turbativa di pubblico servizio.

